

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei lavori pubblici**

(COSTA)

di concerto col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

col **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

e col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1997

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive  
modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di  
lavori pubblici)

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 9

ONOREVOLI SENATORI. - A quasi due anni dall'entrata in vigore della legge 2 giugno 1995, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, con il dichiarato intento di rimuovere le difficoltà interpretative ed applicative che avrebbero condizionato la piena ed effettiva operatività della legge quadro sugli appalti di opere pubbliche (legge 11 febbraio 1994, n. 109), dagli operatori del settore è stata segnalata la necessità di un ulteriore intervento modificatore che apportasse gli auspicati aggiustamenti atti a consentire il definitivo decollo di un'organica normativa regolatrice della materia.

A questa finalità ha inteso dare attuazione il presente disegno di legge, le cui linee essenziali - fermo restando l'impianto essenziale della legge quadro - sono le seguenti.

#### Articolo 1

Le modifiche proposte con l'articolo 1 del disegno di legge incidono sull'articolo 2 della legge quadro limitatamente all'aspetto soggettivo, pur senza alterare l'ambito oggettivo di applicazione della stessa legge.

In primo luogo esse tendono a coordinare la legge quadro con le sopravvenute disposizioni nazionali di recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti di opere nei cosiddetti «settori esclusi» (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158), dettando una disciplina tendenzialmente omogeneizzante rispetto ai lavori aventi medesima natura e caratteristiche, ancorchè eseguiti da soggetti appartenenti ad ambiti differenti.

Sono infatti sottoposti alla generale disciplina dei lavori pubblici gli appalti non

strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori individuati con provvedimento amministrativo di successiva emanazione.

Nella nuova previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, si stabilisce che le norme della legge quadro si applicano comunque a tutta una serie di lavori individuati con riferimento alla tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (lavori di terra, lavori edili, restauro, strade, dighe, eccetera).

L'inserimento dei «settori esclusi» nell'ambito di applicazione della legge quadro esprime una precisa scelta politico-legislativa nel senso della unificazione delle discipline applicabili, in consapevole deroga per quanto riguarda gli appalti sopra la soglia prevista dalla normativa di matrice comunitaria, ma non in dissenso con i criteri ispiratori del Trattato, dal momento che viene così ad essere rafforzato il rispetto dei principi di pubblicità e concorrenzialità.

Un ulteriore passo nella direzione di una coerente ed organica applicazione della legge che tenga conto delle peculiari realtà organizzative e strutturali dei soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche propriamente intese viene compiuto attraverso il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge che, nel sostituire i commi 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 2 della legge quadro, esclude l'applicabilità delle disposizioni relative alla funzionalità della pubblica amministrazione (articolo 7), alla programmazione (articolo 14), nonchè alle concessioni di costruzione e gestione (articolo 19, comma 2) e di committenza (comma 3), all'affida-

mento della direzione dei lavori (articolo 27) e alla segretezza (articolo 33), ai soggetti che concorrono ad integrare il sistema organizzatorio della pubblica amministrazione quali concessionari di esercizio di infrastrutture, alle società con capitale pubblico che non operano in regime di concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e agli operatori dei settori esclusi. Per i concessionari di lavori pubblici ed i soggetti privati che realizzano lavori di genio civile, il cui importo sia superiore ad 1 milione di ECU con contributo statale superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, opera altresì l'esonero dalla applicazione delle disposizioni relative alla definizione delle controversie (articolo 32).

La modifica del comma 4 limita ai soli concessionari di lavori pubblici, di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2 della legge quadro, con ciò restringendo il campo dei destinatari del dovere quale definito dal precedente testo, l'obbligo di appaltare a terzi, attraverso le procedure del pubblico incanto o licitazione privata, i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate.

Vengono mantenuti i concetti di controllo e di collegamento già previsti dalla vigente versione della norma, ed ancora si afferma la terzietà ai fini dell'aggiudicazione delle imprese collegate; ai fini della trasparenza viene tuttavia fissato l'obbligo di indicare preventivamente le imprese controllate cui il concessionario intende affidare l'appalto, ma è espressamente esclusa - attraverso il limite del 30 per cento dei lavori in concessione necessariamente da appaltarsi a terzi con procedura di gara - la facoltà di esecuzione diretta dell'intera opera.

Viene tuttavia consentito un congruo regime transitorio triennale, durante il quale tutti i soggetti di cui al citato comma 2, lettera *b*), possono affidare a trattativa privata ad imprese collegate una quota non superiore al 30 per cento dei lavori da realizzare.

## Articolo 2

L'articolo 2 del disegno di legge opera una sostituzione pressochè integrale dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, incidendo in modo rilevante sulla disciplina della qualificazione delle imprese. Infatti, già l'originaria versione della legge quadro presentava in materia alcune previsioni non corrette in linea tecnica, sulla quali successivamente incise il decreto-legge n. 101 del 1995 in senso consapevolmente non definitivo nella considerazione che l'entrata in vigore di una normativa a regime era differita nel tempo, e dunque, non vi era immediata esigenza di risolvere problemi applicativi.

Le modifiche che si propongono investono:

1) i soggetti di certificazione della qualità, modifica scaturente dalla necessità di rispettare la normativa comunitaria che prevede i soli organismi terzi come certificatori di qualità;

2) il certificato di qualità, la cui obbligatorietà verrà articolata da apposito regolamento sotto il profilo sia temporale, sia della tipologia delle opere.

Nel dettaglio, per quanto attiene al profilo soggettivo sono previsti organismi privati di attestazione.

L'Autorità istituita dalla legge quadro ha il compito di autorizzare i predetti soggetti privati ad operare e di sovrintendere alla loro attività.

I soggetti privati di attestazione dovranno invece attestare per gli esecutori di lavori pubblici la certificazione di sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, o la dichiarazione sostitutiva di qualità.

I soggetti privati hanno il compito altresì di attestare l'esistenza dei requisiti di ordine generale, nonchè tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

L'esatta individuazione dei profili soggettivi e oggettivi dell'ente pubblico e dei

soggetti di attestazione è rimessa al pedetto regolamento (comma 4).

### Articolo 3

La norma in questione opera la reintroduzione della figura del supplente, con il dichiarato intento di accelerare la sostituzione dell'appaltatore in caso di sua morte o fallimento, e soprattutto in caso di grave inadempimento; infatti, attraverso un meccanismo di rapida individuazione del soggetto subentrante, la norma mira ad evitare soluzioni di continuità nel rapporto di appalto e le lungaggini ed i maggiori costi connessi alla necessità di un nuovo esperimento di procedura concorsuale che spesso si erano tradotti in remora per la stessa stazione appaltante a porre in essere gli strumenti di autotutela negoziale di tipo risolutorio di fronte ai gravi inadempimenti della controparte.

Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, introdotti nell'articolo 10 della legge quadro, che attengono alle modalità di subentro del supplente, delineano sommariamente i rapporti che ne derivano.

Con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 19 della legge quadro viene operata una sostanziale trasformazione dell'istituto della concessione, pur nel rispetto del principio di fonte comunitaria per cui la concessione è unicamente quella avente ad oggetto la realizzazione e la gestione dell'opera e mantenendo ferma la garanzia del concedente pubblico circa il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del concessionario qualora nella gestione sia coinvolta la politica tariffaria pubblica.

La risultante è una definizione dell'istituto della concessione radicalmente nuova e significativamente ampliata per tener conto delle realtà e delle esigenze emerse dalla pratica, cui occorre dare una risposta adeguata anche in termini tecnici e concettuali: le concessioni sono contratti fra imprenditori e amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori non solo pubblici ma anche di

pubblica utilità, nonché la gestione funzionale ed economica, che costituisce il corrispettivo esclusivo.

Con l'introduzione nel medesimo articolo 19 di un comma 2-*bis* viene stabilita la durata massima della concessione, e soprattutto viene affermato il principio per cui il piano economico-finanziario della concessione costituisce elemento essenziale del contratto concessorio.

Viene introdotta poi la previsione del trasferimento della proprietà o della costituzione di diritti reali - contestuale o successivo alla esecuzione dell'opera quale possibile mezzo di pagamento del corrispettivo del contratto d'appalto.

### Articolo 4

Attraverso una riformulazione dell'articolo 14 della legge quadro, la norma proposta detta nuova disciplina in relazione ad uno dei momenti fondamentali attraverso i quali si giunge alla realizzazione di un'opera, vale a dire la programmazione dei lavori pubblici.

Le motivazioni che ispirano l'intervento sono da individuare nell'esigenza di razionalizzare l'attività delle pubbliche amministrazioni, temperando e ordinando le esigenze della collettività.

Particolarmente sentita è infatti l'esigenza che la programmazione venga perseguita per obiettivi sostanziali per il cui raggiungimento vengono fissati modalità e limiti qualitativi e temporali.

In tal senso è richiesto che il programma triennale preveda più ordini di priorità fra loro consequenziali riguardanti le categorie di lavori, che i soggetti attuatori devono rispettare, con eventuale indicazione dei servizi suscettibili di gestione economica che possono essere adempiuti con ricorso ai finanziamenti privati.

Viene riconosciuta la possibilità di aggiornamento annuale di detto piano triennale da cui prende corpo l'elenco annuale delle opere, da redigersi in stretta dipendenza delle effettive disponibilità finanziarie.

Si delinea pertanto un sistema che sottopone la realizzazione dei programmi di lavori pubblici alla condizione di una loro reale programmazione finanziaria quale presupposto essenziale per la realizzazione.

L'inclusione di un lavoro nel programma annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, fatta eccezione per i lavori di manutenzione.

Si prevede l'obbligo, per gli enti locali, di conformare i progetti dei lavori compresi nell'elenco annuale agli strumenti urbanistici, secondo quanto già previsto, relativamente al programma triennale, dal vigente articolo 14, comma 2, della legge n. 109 del 1994.

È consentita l'applicazione, per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, delle disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e alla legge 8 giugno 1990, n. 142. In virtù di tali richiami, nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente contenga aree specifiche destinate alla realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche non conformi alle specifiche destinazioni del piano, non comporta varianti allo strumento urbanistico. Qualora invece le opere pubbliche insistano su aree non destinate a pubblici servizi negli strumenti urbanistici vigenti, l'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto costituisce adozione di variante degli stessi strumenti e non necessita di preventiva autorizzazione regionale. Ove infine gli accordi di programma conclusi comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale.

Riveste carattere innovativo la disposizione del comma 13 dell'articolo 14 della legge quadro nel nuovo testo, laddove si attribuiscono all'approvazione della progettazione definitiva dei lavori da parte di una amministrazione aggiudicatrice i medesimi effetti che conseguono alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

## Articolo 5

L'articolo 5 modifica uno degli articoli rivelatosi di più difficile applicazione della legge quadro: l'articolo 17 sulla redazione dei progetti.

Mantenendo il formale riconoscimento delle società di ingegneria, operato per la prima volta dalla legge quadro, il disegno di legge in esame interviene sul punto relativo all'affidamento della progettazione da parte dell'Amministrazione, e a determinate condizioni, alle predette società, contemplando due tipi di società di progettazione: le società professionali e quelle imprenditoriali di progettazione, entrambe specificamente definite.

Le prime sono società di persone costituite tra professionisti iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, le seconde sono le società di capitali organizzate nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, eccetera.

Viene poi demandata al regolamento, già previsto dal vigente articolo 3 della legge quadro, la definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione di polizze assicurative a carico di tutte, indifferentemente, le amministrazioni aggiudicatrici.

La norma che si propone esclude di norma che le società imprenditoriali di progettazione possano essere affidatarie di incarichi il cui corrispettivo stimato sia inferiore ai 200.000 ECU; trattasi di una previsione che certamente susciterà reazioni e perplessità da parte dei destinatari del divieto, sotto il profilo della parità di trattamento, ma che risponde ad esigenze di tutela delle professionalità individuali che altrimenti rischierebbero di essere di fatto eliminate dal mercato.

Di rilievo è anche l'introduzione di un meccanismo di determinazione delle tariffe per l'attività di progettazione vincolanti per tutti i progettisti, sia persone fisiche che persone giuridiche, parametrato sulle tariffe professionali vigenti, ma da esse distinto,

ancorchè con identico carattere inderogabile quanto ai minimi.

Inoltre si prevede che l'affidamento di incarichi di progettazione per importi inferiori a 20.000 ECU possa avvenire secondo criteri fiduciari e che di regola debbano cumulativamente affidarsi al medesimo soggetto progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

#### Articolo 6

Le modifiche previste dall'articolo 6 riguardano i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 21 della legge quadro.

Nel confermare la prevalenza del criterio del prezzo più basso per la valutazione dell'offerta nell'asta pubblica e nella licitazione privata, si prevede, tuttavia, espressamente che il prezzo più basso deve essere inferiore a quanto posto a base di gara.

Tale esplicita previsione trova la sua giustificazione nel metodo dell'offerta a prezzi unitari, metodo che è stato esteso anche ai casi di corrispettivo a corpo e «a corpo e misura», e da un lato definitivamente chiarisce l'impossibilità delle cosiddette «offerte in aumento», dall'altro conseguentemente impedisce indiscriminate lievitazioni degli importi posti a base di gara, al fine di non vanificare il principio della preventiva determinazione della programmazione della spesa pubblica.

Con le modifiche di cui al comma 1-*bis* viene introdotto un meccanismo aritmetico (svincolato dall'emanazione di apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici ora previsto dalla vigente versione dell'articolo 21) per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai fini della relativa esclusione automatica o della valutazione e possibile esclusione per i lavori sopra soglia, meccanismo che fra l'altro tiene conto - nell'interesse stesso della trasparenza del mercato - di percentuali variabili indicate volta per volta dalle stazioni appaltanti in ragione della tipologia dell'appalto.

Significativa è la previsione innovativa di un adeguato incremento delle garanzie (anche sotto forma di legittimo diniego della anticì-

pazione) qualora l'offerta superi la percentuale di ribasso stabilita nel bando.

#### Articolo 7

Con l'aggiunta dei commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 23 della legge quadro viene introdotta una procedura semplificata per la licitazione privata, alla quale i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di ricorrere qualora l'importo dei lavori sia inferiore ai 500.000 ECU.

#### Articolo 8

Con la norma finale del disegno di legge si introducono una serie sparsa di modifiche, variamente articolate, alle norme della legge quadro, i cui più significativi aspetti sono i seguenti:

a) l'innovazione del testo dell'articolo 1 della legge n. 109 del 1994 ai fini del suo adeguamento ai dettami di costituzionalità affermati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 482 del 7 novembre 1995, nel rispetto delle autonomie;

b) l'assoggettamento dei lavori di competenza del Genio militare alla disciplina dell'apposito regolamento in quanto connessi (non più «strettamente») con le esigenze della difesa militare;

c) la previsione, per la partecipazione dei consorzi alle gare, della possibilità di cumulare in capo agli stessi alcuni requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate (attrezzature, mezzi d'opera, organico medio annuo);

d) la fissazione, nell'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109 del 1994, per omogeneità con il limite già stabilito per i lavori in economia al comma 6 dello stesso articolo, del medesimo importo fissato per questi ultimi, entro il quale è possibile ricorrere alla trattativa privata;

e) la individuazione e la specificazione, con riferimento all'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, relativo alle varianti in corso

d'opera, delle ipotesi in cui ricorre errore o omissione di progettazione;

f) le modificazioni dell'articolo 34, in materia di subappalto, al fine di coordinare le disposizioni che sulla materia si sono succedute nel tempo (legge 19 marzo 1990, n. 55, decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e legge n. 109 del 1994) tuttavia senza una piena integrazione delle stesse.

In definitiva, il disegno di legge che si propone costituisce il primo fondamentale momento della attività di Governo nella generale strategia volta a dare nuovo impulso alla disciplina della materia, e segno della sensibilità verso i problemi di un settore bisognoso di essere rivitalizzato sotto l'aspetto economico, politico e sociale.

Come tale, l'iniziativa si inserisce in un più ampio disegno che comprende altre, ma non meno significative, azioni propulsive di auspicata imminente concretizzazione.

È attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge avente ad oggetto il finan-

ziamento privato delle opere pubbliche (atto Senato n. 1275), con il fine del massimo coinvolgimento possibile delle risorse utilizzabili nel settore.

Vi è inoltre il preciso impegno a far seguire la riforma della legge quadro dall'immediata emanazione dell'indispensabile regolamento esecutivo e del capitolato generale d'appalto, al fine di rendere finalmente disponibile una completa disciplina della materia, e a porre in essere tutte le altre iniziative sul piano amministrativo e normativo atte al compimento di tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività della legge (l'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Osservatorio e dell'ispettorato tecnico, la predisposizione del regolamento per i lavori del Genio militare, la definizione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e concessionarie, l'emanazione dei decreti che regolano l'adeguamento del prezzo chiuso e lo schema tipo del programma triennale, la nuova definizione dei requisiti del bando tipo).



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ambito oggettivo e soggettivo  
di applicazione della legge)*

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori di cui alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, lettere *a*) e *b*), 14<sup>a</sup>, 15<sup>a</sup> e 17<sup>a</sup> della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;».

2. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 3, 4, 5 e *5-bis* sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2, *2-bis* e 3, 27, comma 2, e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), si ap-

plicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2, 2-bis e 3, 27, 32 e 33.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b*), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158 sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti».

3. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal presente articolo, possono affidare a trattativa privata ad imprese collegate, in pos-

sesso del requisito di cui al comma 4 dello stesso articolo 2, una quota non superiore al 30 per cento del lavoro da realizzare.

4. All'articolo 2, comma 6, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «di interesse generale» la virgola è soppressa.

## Art. 2.

### *(Qualificazione)*

1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della difesa e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Agli organismi di attestazione è de-

mandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

*a)* certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

*b)* dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

*c)* requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

*a)* il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

*b)* le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

*c)* le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, nonché le modalità per l'even-

tuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

*d)* i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *c)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3;

*e)* la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, ed il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare entità e tipologia;

*f)* i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

*g)* la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

*h)* la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4».

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,

del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

*I*-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici».

### Art. 3.

*(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)*

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Soggetti ammessi alle gare e supplente».

2. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«*I*-bis. I soggetti di cui al comma 1, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicano al committente un altro soggetto, di seguito denominato supplente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che diventa il principale obbligato in caso di morte, di fallimento o di grave inadempienza dell'aggiudicatario, salvo il diritto del committente di risolvere il contratto. Il supplente, previa verifica del possesso dei requisiti, interviene nella stipula del contratto ed è cointestatario delle garanzie di cui all'articolo 30.

*I*-ter. L'esecuzione dei lavori da parte del supplente ha luogo sentito il parere del responsabile del procedimento su ordine di servizio del direttore dei lavori ed è considerata come immediata prosecuzione di quella dell'originario obbligato.

*I*-quater. Il committente rimane estraneo alle controversie fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'aggiudicatario, nè esse

hanno effetto sulla regolare esecuzione dei lavori.

*I*-quinqües. Tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti ma eventualmente non ancora riscossi dall'aggiudicatario, sono fatti al supplente dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori».

3. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6».

4. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonchè la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori ed il cui pagamento avviene a collaudo effettuato».

5. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed

integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamarsi nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio a favore del concessionario. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonchè l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione».

6. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Al fine del pagamento del corrispettivo per gli appalti l'amministrazione aggiudicatrice, mediante la medesima gara per l'aggiudicazione del lavoro, può procedere al trasferimento della proprietà o alla costituzione di diritti reali parziali su altri beni immobili di sua proprietà che non assolvono più a funzioni essenziali di interesse pubblico, indicati nel programma di cui all'articolo 14, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica. Il trasferimento della proprietà e la costituzione dei diritti sono disciplinati da apposita convenzione.

5-quater. Qualora la migliore offerta presentata risulti quella del soggetto aggiudicatario del lavoro, il trasferimento in proprietà del bene avviene una volta collaudati i lavori; tut-



tavia, l'amministrazione aggiudicatrice può trasferire il possesso del bene al soggetto medesimo alla firma del contratto di appalto. In tal caso, non si fa luogo all'anticipazione di cui all'articolo 26, comma 1».

#### Art. 4.

##### *(Programmazione dei lavori pubblici)*

1. L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Programmazione dei lavori pubblici)* - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, anche nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione,

di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per

motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro

compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

2. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma e dell'elenco dei lavori da realizzare annualmente, nonché dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, di cui all'articolo 14, comma 6; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici».

3. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari».

4. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive mo-

dificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;».

5. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare, e quella della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni».

#### Art. 5.

##### *(Redazione dei progetti)*

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«*I*. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

*a*) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per convenzione;

d) da professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di progettazione di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in servizio presso amministrazioni aggiudicatrici da almeno cinque anni e che risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-ammini-

strative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*. Le società di cui al comma 1, lettera *f)*, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati.

5. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei progetti preliminari.

6. Ai fini della presente legge:

*a)* sono società di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

*b)* sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo

V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento le società di cui al predetto comma 6, lettera *b*), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritto al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici delle società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

2. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i commi da 11 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 ECU, il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare contemplando i principi



generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curriculum* presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 20.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia e di comprovata esperienza».

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

3. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle

dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*.

*14-ter*. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-*bis*, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

*14-quater*. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-*bis* del presente articolo sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

*14-quinquies*. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, a consulenze o attività specialistiche, ad attività esecutive e di dettaglio, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

*14-sexies*. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva».

4. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

#### Art. 6.

##### *(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)*

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 1, 1-bis e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

*I-bis.* Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica del 50 per cento delle offerte di ribasso incrementata di una percentuale della media stessa compresa tra il 20 ed il 50 per cento secondo quanto stabilito nel bando di gara. La media va calcolata con l'esclusione del 25 per cento delle offerte di minor ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggior ribasso, arrotondati all'unità superiore se il numero complessivo delle offerte è dispari. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La

procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a otto. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario per lavori di qualsiasi importo risulti maggiore di una percentuale di ribasso stabilita nel bando di gara fra dieci e trenta non può essere concessa l'anticipazione di cui all'articolo 26, comma 1, e la garanzia di cui all'articolo 30, comma 1, è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare».

## Art. 7.

### *(Licitazione privata)*

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-

zioni, è sostituita dalla seguente: «Licitazione privata e licitazione privata semplificata».

2. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis.* Per i lavori di importo inferiore a 500.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma *1-ter)* del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

*1-ter.* I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma *1-bis* del presente articolo, presentano apposita domanda. La domanda non può essere presentata a più di dieci soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda a più di dieci soggetti. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno finanziario successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7».

#### Art 8.

*(Ulteriori modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici»)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i principi desumibili dalle disposizioni».

2. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

3. All'articolo 3, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «strettamente» è soppressa.

4. All'articolo 4, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

5. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo - progettazione, affidamento, esecuzione - anche dopo i tre anni previsti dal precedente periodo».

6. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «regolata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».

7. All'articolo 9, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento nonché».

8. All'articolo 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti re-

lativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

9. All'articolo 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».

10. All'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «3,».

11. All'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «spaziali».

12. All'articolo 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

13. All'articolo 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».

14. All'articolo 24, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 200.000».

15. All'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «at-



testati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».

16. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis».

17. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il comma 8 è abrogato.

18. All'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;».

19. All'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

20. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

21. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui

all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti».

22. All'articolo 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «Il direttore dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore di cantiere».

23. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore».

24. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data, contrattualmente stabilita, di inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che, salvo quanto previsto al numero 1), secondo periodo, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;».

25. All'articolo 18, comma 3-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «sui lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o della stazione appaltante, fino all'istituzione della stessa Autorità».

26. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.

27. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre

1991, n. 406, le parole da: «, da trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse.

28. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,»;

b) la parola: «5,» è soppressa;

c) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

29. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5)».

30. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,» e la parola: «5,» è soppressa.

31. All'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 4 è abrogato.

